



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DELLE MARCHE**



**AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE DI
VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0
Anno 2020**

Approvato con Determinazione n° 192 del 16/11/2020

Articolo 1 – Finalità

La Camera di Commercio delle Marche, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto "Punto Impresa Digitale" (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo.

Nello specifico, la misura risponde ai seguenti obiettivi:

- promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI della regione Marche di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0
- favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale.

Gli aiuti sono concessi in regime "de minimis", ai sensi dei regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014

Articolo 2 – Ambiti tecnologici e tipologie di intervento

Con il presente Bando si erogano contributi a fondo perduto (Voucher) alle MPMI per l'acquisizione di servizi di consulenza e formazione e per l'acquisto di beni e servizi strumentali (hardware e software) finalizzati alla implementazione di una o più delle tecnologie digitali previste dal Piano Transizione 4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020.

In particolare, il voucher deve essere necessariamente utilizzato dall'impresa beneficiaria al fine di:

- A) acquisire servizi di **consulenza e/o formazione specialistica** volti a misurare la propria maturità digitale (*digital maturity assessment*), identificare i bisogni di innovazione e pianificare e progettare l'utilizzo di :
- **una o più** delle tecnologie abilitanti di cui al successivo **ELENCO 1**
 - **oppure**, l'utilizzo di **una o più** delle altre tecnologie digitali di cui al successivo **Elenco 2**, purché propedeutiche o complementari a quelle dell'Elenco 1, secondo quanto previsto nella "Scheda Progettuale – Allegato A1 " della domanda.

B) acquistare **beni e servizi strumentali (hardware e software)** funzionali all'implementazione delle tecnologie di cui al punto A (Elenchi 1 e 2) **nel limite massimo del 50% delle spese complessive** ammissibili. Deve trattarsi pertanto di beni e servizi il cui acquisto sia coerente e strettamente correlato con gli obiettivi specifici perseguiti dall'intervento e con le attività di consulenza/formazione previste (si veda per maggiori dettagli, l'articolo 6 relativo alle spese ammissibili)

Gli **ambiti tecnologici** di innovazione digitale Impresa 4.0 compresi nel presente Bando sono:

- **ELENCO 1:** utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i., inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:
 - a) robotica avanzata e collaborativa;
 - b) interfaccia uomo-macchina;
 - c) manifattura additiva e stampa 3D;
 - d) prototipazione rapida;
 - e) internet delle cose e delle macchine;
 - f) cloud, fog e quantum computing;
 - g) cyber security e business continuity;
 - h) big data e analytics;
 - i) intelligenza artificiale;
 - j) blockchain;
 - k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
 - l) simulazione e sistemi cyberfisici;
 - m) integrazione verticale e orizzontale;
 - n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;
 - o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
 - p) sistemi di e-commerce;
 - q) sistemi per lo smart working e il telelavoro;
 - r) soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;
 - s) connettività a Banda Ultralarga.
- **ELENCO 2:** utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1:
 - a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
 - b) sistemi fintech;
 - c) sistemi EDI, electronic data interchange;
 - d) geolocalizzazione;
 - e) tecnologie per l'in-store customer experience;
 - f) system integration applicata all'automazione dei processi;

- g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
- h) programmi di digital marketing.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria, entità e natura dell'agevolazione "de Minimis"

Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio delle Marche a favore dei soggetti beneficiari ammontano ad **€ 300.000**.

Nel caso di Piccole e Medie Imprese l'agevolazione è concessa nella misura del **50%** delle spese totali ritenute ammissibili per la realizzazione del progetto, sino ad un importo massimo di **€ 3.500** per ciascuna impresa beneficiaria.

Nel caso di Micro Impresa (secondo la definizione contenuta all'allegato I al Regolamento n°651/2014 della Commissione Europea) l'agevolazione è concessa nella misura del **70%** delle spese totali ritenute ammissibili, sino ad un importo massimo pari ad **€ 5.000** per ciascuna impresa beneficiaria.

Sono ammessi a finanziamento solo quei progetti il cui **costo complessivo** ammissibile a contributo sia **almeno pari ad € 2.500**.

Ciascuna impresa può presentare **una sola domanda di ammissione** per l'assegnazione del voucher.

Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono essere ammesse a beneficiare di un solo Voucher. In caso di presentazione di più domande, viene presa in considerazione e ammessa a contributo soltanto la prima domanda presentata in **ordine cronologico**, mentre le altre domande sono considerate irricevibili.

I voucher saranno erogati con l'applicazione della **ritenuta d'acconto del 4%** ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

I voucher riconosciuti alle PMI ai sensi del presente avviso pubblico sono erogati in osservanza della normativa comunitaria in tema di "**Aiuti di Stato**", con particolare riferimento ai Regolamenti (CE) n. 1407 del 18/12/2013, n. 1408 del 18/12/2013 ("de minimis" agricoltura) come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 511 del 22.2.2019) - e n. 717 del 27/06/2014 ("de minimis" pesca e acquacoltura) - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "**de minimis**".¹

¹ In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il **massimale triennale** stabilito dal regolamento di riferimento. Questo si differenzia come segue:
- 200.000 € in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, anche se il beneficiario è un'impresa agricola (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006);
- 100.000 € nel caso di aiuti ad un'impresa che opera – esclusivamente o parzialmente – nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, per spese inerenti quell'attività (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006); qualora l'attività di trasporto non sia distinguibile dalle altre eventuali attività svolte dall'impresa attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi, il massimale triennale dell'impresa sarà comunque di 100.000 €;
- 15.000 € per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Regolamento 1408/2013, precedentemente 1535/2007);
- 30.000 € per gli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento 717/2014, precedentemente 875/2007);
- 500.000 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

Il nuovo Regolamento "*de minimis*" in vigore per il settennato 2014-2020 ha introdotto e specificato il concetto di "**Impresa Unica**": nel calcolo del plafond deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa².

Si invita l'impresa richiedente a verificare la propria posizione relativamente agli aiuti di Stato concessi consultando il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA al link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home sezione Trasparenza/Gli Aiuti Individuali (inserire Partita IVA o Codice Fiscale ed effettuare la ricerca).

Articolo 4 - Soggetti ammissibili

Sono ammesse ai benefici del presente avviso pubblico le MPMI delle Marche (ai sensi dell'allegato al Regolamento UE n.651/2014) che, al momento della presentazione della domanda di assegnazione e fino a quello della liquidazione del voucher, rispondano ai seguenti requisiti:

- abbiano sede legale e/o unità locale nel territorio della Regione Marche
- risultino iscritte al Registro delle Imprese ed attive
- risultino in regola con il pagamento del diritto annuale, fatte salve le eventuali modifiche di Legge emanate nel periodo di apertura del bando (nel caso di irregolarità nel pagamento del diritto annuale, a condizioni normative invariate, l'azienda potrà procedere alla regolarizzazione entro il termine di 10 giorni dalla data di comunicazione dell'Ente camerale)
- risultino in regola con gli obblighi contributivi per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come comprovato da apposita visura Durc (se ne consiglia la consultazione prima della presentazione della domanda)
- non siano sottoposte a fallimento, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con effetti liquidatori
- non abbiano beneficiato o beneficino di altri contributi pubblici per l'abbattimento dei costi per le stesse voci di spesa

Un'impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis"; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo di 200.000 €. Il triennio di riferimento per la verifica del non superamento della soglia di aiuti "de minimis" percepiti, va calcolato a ritroso, a partire dall'ultimo aiuto ricevuto, considerando l'esercizio finanziario in questione e i due precedenti.

² *Nello specifico si intende per **impresa unica** l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo:*

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

*Il concetto di "impresa unica" riguarda solo la dimensione **nazionale** del gruppo.*

- non abbiano in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio delle Marche, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012
- non risultino **in rapporto di collegamento, controllo** (ai sensi dell'art. 2359 C.C.) **e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti** sia con i fornitori di beni e servizi le cui prestazioni siano oggetto del contributo, che con altre imprese che abbiano già presentato domanda di ammissione a valere sul presente bando. In caso di presentazione di più domande, viene presa in considerazione e ammessa a contributo soltanto la prima domanda presentata in **ordine cronologico**, mentre le altre domande sono considerate irricevibili.

Non possono presentare domanda e sono escluse dai benefici del presente bando le imprese che siano già risultate beneficiarie dei contributi previsti dal bando della Camera di Commercio "B2B Digital Markets 2020" (approvato con determinazione dirigenziale n.109 del 22.05.2020).

Non possono altresì presentare domanda e concorrere al bando tutte le imprese che abbiano già beneficiato dei Voucher Digitali Impresa 4.0 concessi dalla Camera di Commercio delle Marche e dalle Camere di Commercio di Ancona e Fermo negli anni dal 2017 al 2019.

Articolo 5 – Fornitori di servizi e beni

Per l'acquisizione dei servizi di consulenza e di formazione l'impresa beneficiaria potrà avvalersi esclusivamente (pena l'inammissibilità del progetto):

- **enti ed istituti di ricerca ed altri soggetti** rientranti nella definizione di organismi di ricerca
- **Centri di trasferimento tecnologico** operanti sulle tematiche di Industria 4.0, come definiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017 n° 22 (MISE)
- **Incubatori d'impresa certificati** di cui all'art. 25 del D. L. 18/10/2012 n° 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati
- **Competence center** di cui al Piano Industria 4.0
- **Digital Innovation Hub ed EDI** (Ecosistema Digitale per l'Innovazione) di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali
- **start-up innovative** (solo per la consulenza) di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33
- (solo per la formazione) **Agenzie formative accreditate** dalle Regioni, Università e Scuole di Alta Formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR e/o da Istituti Tecnici superiori

I servizi di consulenza (di cui all'articolo 2, lettera A) potranno inoltre essere acquisiti presso **altri soggetti imprenditoriali** iscritti al Registro Imprese che dimostrino, con apposita **autocertificazione** (resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, **Allegato A3**, da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher), di aver realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività di consulenza e/o formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'articolo 2 - Elenco 1.

Non sono richiesti, invece, requisiti di esperienza o accreditamenti specifici per i fornitori di beni e servizi strumentali di cui all'articolo 2, lettera B, se non la natura imprenditoriale dell'attività svolta e, pertanto, l'iscrizione al Registro delle Imprese. Tutti i fornitori devono avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

I fornitori di beni e servizi non possono essere a loro volta beneficiari della presente misura.

Inoltre **non possono essere fornitori di servizi le imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari.** Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducono in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Non vengono riconosciute, infine, le prestazioni fornite da amministratori, soci, dipendenti del soggetto beneficiario.

Articolo 6– Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili le sole spese (**al netto di IVA**) identificate da **fatture** intestate all'impresa beneficiaria.

Le spese si considerano ammissibili solo se effettivamente sostenute a partire **dalla data di presentazione della domanda** ed entro e non **oltre il termine ultimo di presentazione della rendicontazione finale fissato per il 30 aprile**.

Sono ammissibili le seguenti spese:

- **servizi di consulenza** per l'analisi della maturità digitale dell'impresa (*digital maturity assessment*), la pianificazione e la progettazione di interventi finalizzati all'implementazione di uno o più delle tecnologie digitali oggetto del presente bando, individuate al momento della presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 2. Sono, pertanto, considerate **ammissibili** anche le spese relative alla definizione, progettazione e predisposizione del cd. "**Piano di innovazione digitale dell'impresa**" da presentare in fase di rendicontazione.

- **servizi di formazione** relativi alla partecipazione (del titolare e dei rappresentanti legali dell'impresa ovvero dei collaboratori con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato) a percorsi il cui programma formativo sia **chiaramente riconducibile ad una o più tecnologie digitali** tra quelle previste all'Articolo 2 del bando.
- **l'acquisto di beni e servizi strumentali entro il limite del 50% del budget complessivo**, se funzionali all'implementazione delle tecnologie abilitanti di cui all'Articolo 2 individuate al momento della presentazione della domanda; deve trattarsi pertanto di beni e servizi il cui acquisto sia coerente e strettamente correlato con gli obiettivi specifici perseguiti dall'intervento e con le attività di consulenza e formazione previste.

Nel caso di acquisto di soluzioni software, sono ammissibili i soli costi relativi all'acquisizione dei programmi informatici (anche a titolo di licenza d'uso) a condizione che gli stessi risultino iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali dell'impresa beneficiaria (così come previsto all'Art. 8 , c. 2, lettera e del decreto direttoriale 24/10/2017). Sono invece **esclusi** dalle agevolazioni i costi sostenuti per canoni che, pur consentendo l'utilizzo dei software (ad es. soluzioni Software as a Service- SaaS o relativi all'assistenza/aggiornamento dei programmi) non ne comportano l'acquisto.

Per beni strumentali si intendono ad esempio: sensori, robotica; visori; macchinari/impianti; stampanti 3D; dispositivi di connessione alla banda ultra larga, droni; tablet; monitor, etc.

Per servizi strumentali, si intendono, sempre a titolo esemplificativo: acquisto software e licenze funzionali alle tecnologie elencate; acquisizione di servizi di *cloud computing*; costi per l'inserimento su piattaforme di prenotazione turistica, marketplace (B2C), e-commerce proprietario (B2C) ed eventuale spesa pro-quota relativamente ai canoni sino alla data di chiusura delle attività e rendicontazione (30 aprile); acquisizione ed utilizzo di forme di smart payment, nonché canoni di inserimento sulle relative piattaforme online sempre considerati pro-quota per il medesimo periodo; ecc.

Non sono ammissibili a contributo progetti che prevedano esclusivamente spese per l'acquisto di beni e servizi strumentali.

I servizi di consulenza o formazione **non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:**

- assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
- in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;
- formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Sono ammissibili esclusivamente le spese per beni e servizi strumentali il cui acquisto sia coerente e strettamente correlato con gli obiettivi specifici perseguiti dall'intervento; pertanto non sono considerati ammissibili:

- le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda e successive alla chiusura del progetto;
- l'acquisto dei beni e servizi strumentali (hardware e software) legati all'ordinaria amministrazione dell'impresa (es. mouse, tastiere, PC, stampanti laser jet, smartphone e telefoni; software gestionali; etc)
- le spese relative a servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica
- le spese **per investimenti** connesse alla ristrutturazione e all'adeguamento funzionale dei locali, ecc.
- le spese relative a servizi oggetto di "fatture d'acconto" con data antecedente alla data di apertura del bando,
- le spese relative ad imposte e tasse
- le spese relative ad interessi passivi (art.7 del Regolamento Ce n°1080/06)
- le spese quietanzate per contanti o attraverso cessioni di beni o compensazioni di qualsiasi genere (debiti, crediti e in natura) tra il beneficiario e il fornitore;
- le spese connesse alle normali **spese di funzionamento generale** dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria e legale
- le spese di comunicazione
- le spese di trasporto, vitto e alloggio dei consulenti e relativi alla partecipazione all'eventuale corso di formazione specialistica

Articolo 7 – Presentazione delle domande: tempistiche, modalità e contenuti

Le Domande di ammissione al presente voucher possono essere presentate a partire dalle ore **9.00** del **1 dicembre 2020** **esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo cciaa@pec.marche.camcom.it** indicando nell'oggetto "**BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 - ANNO 2020**" e saranno ammesse sino ad esaurimento dei fondi stanziati e comunque **non oltre la data del 21 dicembre 2020**.

La Camera di Commercio si riserva la possibilità di decretare, con provvedimento dirigenziale, la **chiusura anticipata del bando** in caso di esaurimento dei fondi disponibili, nonché l'eventuale **riapertura dei termini** per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione, o in caso di un nuovo stanziamento per la medesima misura di intervento.

La notizia relativa al provvedimento di apertura, chiusura anticipata o di riapertura dei termini per la presentazione delle domande sarà pubblicata nella home page del sito www.marche.camcom.it ed avrà valore di comunicazione ed informativa a tutti gli effetti.

La domanda deve essere redatta **esclusivamente** avvalendosi della modulistica predisposta e contenere tutte le informazioni richieste e la documentazione da allegare, pena l'inammissibilità della stessa.

Tutta la modulistica sotto specificata può essere firmata **anche** digitalmente (ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs .82/2005).

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

"DOMANDA DI AMMISSIONE AI VOUCHER DIGITALI I 4.0 - ANNO 2020" - Modulo A in cui l'impresa dichiara, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, di possedere i requisiti di ammissibilità così come indicati nel precedente Art. del Bando

Alla Domanda – Modulo A devono essere allegati, come parti integranti ai fini dell'ammissibilità, i seguenti ulteriori documenti:

Allegati alla "Domanda di ammissione ai voucher":

- **Scheda progettuale - Allegato A1** che deve essere firmata, anche digitalmente, dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e contenere le seguenti **informazioni**:
 - una breve **descrizione dell'intervento** oggetto del contributo, evidenziando gli obiettivi del progetto, i risultati attesi e le attività che si intende porre in essere
 - indicazione delle tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate **all'Elenco 1**, dell'articolo 2
 - indicazione delle **eventuali ulteriori tecnologie** digitali oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 2, dell'articolo 2 del presente Bando (solo per i servizi di consulenza) a condizione che esse siano strettamente connesse all'impiego di almeno una delle tecnologie di cui all'Elenco 1, fornendo adeguata motivazione
 - una breve **descrizione dei beni e servizi strumentali da acquistare**, con l'indicazione delle Tecnologie di cui all'Elenco 1 e 2 cui si riferiscono e della correlazione con le attività di consulenza e/o formazione previste
 - **elenco dei fornitori** di cui si avvarrà l'impresa richiedente con la chiara indicazione della parte di intervento da loro realizzata (**con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA**)
 - illustrazione delle spese complessivamente previste distinguendo quelle per la consulenza, per formazione e per l'acquisto di beni e servizi strumentali
- **Autodichiarazione di "Ulteriori Fornitori - Allegato A2 (dove necessario)** del/dei fornitore/i dei soli servizi di consulenza individuati dall'impresa (articolo 5 del Bando) resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, attestante che abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2 Elenco 1, e firmato (anche digitalmente) dal fornitore stesso
- **preventivi di spesa** da cui si evincano chiaramente gli ambiti di intervento, così come specificato negli Art. 2 e 6 del bando
- **Copia della carta d'identità** del titolare / rappresentante legale in caso in cui l'impresa non utilizzi la firma digitale per la firma dei documenti richiesti.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

La Modulistica sopra indicata sarà disponibile sul sito della Camera di commercio delle Marche www.marche.camcom.gov.it nella sezione PID.

Articolo 8 – Criteri di ammissione delle domande, istruttoria, notifica di concessione

Le domande di ammissione ai voucher sono istruite "a sportello", ossia secondo l'ordine **cronologico di arrivo**, definito dalla data e dall'ora indicati nella ricevuta di invio della PEC.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande viene effettuata dal Responsabile del Procedimento, **entro 45 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande** ed è finalizzata a verificare:

- la **completezza della documentazione inviata**, come riportato all'articolo 7
- la **sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi** per l'accesso alle agevolazioni, come indicato agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6

L'importo del contributo da concedere è determinato sulla base della spesa complessiva prevista riportata nell'Allegato A1 (Scheda Progettuale) alla Domanda di ammissione al voucher ed è assegnato con provvedimento del Dirigente dell'Area Promozione, nell'ambito del plafond stanziato per l'iniziativa.

Qualora si rendesse necessario, sarà facoltà del funzionario responsabile richiedere all'impresa, chiarimenti e integrazioni relativi alla domanda presentata, assegnando un termine di 15 giorni; in tal caso, la durata del procedimento si intende sospesa, riprenderà a decorrere dal ricevimento della domanda regolarizzata o completa. La mancata risposta dell'interessato o la mancata produzione della documentazione richiesta nei termini indicati deve intendersi quale rinuncia alla richiesta di assegnazione del voucher.

Le graduatorie delle **imprese ammissibili e beneficiarie del contributo**, approvate con determinazione del Responsabile del procedimento, saranno pubblicate sul sito web www.marche.camcom.it con valore di notifica.

Il rigetto della domanda e la non ammissione al voucher è, invece, notificato tramite PEC alle imprese interessate dal Responsabile del Procedimento entro 20 giorni dall'adozione del provvedimento di diniego.

Le domande pervenute in tempo utile e ritenute ammissibili, ma non assegnatarie del contributo a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili, saranno inserite in una lista di riserva stilata in base all'ordine cronologico di invio delle domande e potranno essere finanziate nei seguenti casi:

- **di rinunce totali o parziali**, da parte dei soggetti inizialmente assegnatari dei voucher, che si potrebbero verificare nel corso dello svolgimento del progetto o in sede di rendicontazione finale delle attività, come previsto all'Art. 10
- **di revoca** da parte dell'ente camerale di contributi già concessi, come previsto all'Art. 11.
- **di stanziamento di nuove e ulteriore risorse.**

Nei suddetti casi, il provvedimento di concessione ed il relativo allegato delle nuove imprese beneficiarie saranno oggetto di pubblicazione sempre sul sito web www.marche.camcom.it con valore di notifica.

Articolo 9 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

I soggetti beneficiari dei voucher sono **obbligati**, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
- c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
- e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio;
- f) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e previsto per ogni misura e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
- g) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso;
- h) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- i) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo PEC dell'Ente cciaa@pec.marche.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio delle Marche. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;

Articolo 10 – Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili (Art5. Regolamento CE n°1407 del 18/12/2013):
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

Articolo 11– Rendicontazione e liquidazione del voucher

La liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione ed è **subordinata all'esito dell'istruttoria**, da parte del Responsabile del procedimento, finalizzata a verificare:

- ✓ la **persistenza** dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità verificati in sede di presentazione della domanda, come indicati agli articoli 2,3, 4 e 6
- ✓ la completezza della documentazione di rendicontazione, che dovrà essere inviata alla Camera di Commercio delle Marche, solo tramite PEC, **entro il 30 di aprile**.

Il procedimento amministrativo relativo all'istruttoria finale di cui sopra, si conclude con la liquidazione del contributo entro **45 giorni dalla data** di ricezione della Documentazione di rendicontazione.

Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

La documentazione consuntiva finale andrà presentata utilizzando esclusivamente il **“Modulo di rendicontazione finale” - Modello B** (che sarà reso disponibile sul sito web della Camera di Commercio delle Marche www.marche.camcom.gov.it) reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, firmata dal titolare o rappresentante legale dell'impresa, che includerà un **prospetto analitico delle spese sostenute e liquidate**, il riepilogo di tutte le fatture ed altri documenti di spesa, i dati per la loro individuazione e l'attestazione di **conformità all'originale** delle copie dei medesimi documenti di spesa.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione :

- il **Piano di innovazione digitale dell'impresa** che consiste in una relazione tecnica finale, firmata (anche digitalmente) dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, contenente la valutazione del grado di maturità digitale dell'impresa, la descrizione delle attività realizzate e dei risultati ottenuti
- **copia conforme all'originale delle fatture emesse o di altri documenti di spesa** a carico dell'impresa di tutti i fornitori coinvolti nella realizzazione del progetto. **La data della fattura deve essere successiva alla data di invio della domanda di ammissione e antecedente alla data di conclusione del progetto**. Le fatture, inoltre, devono riportare una chiara e precisa descrizione delle forniture effettuate così da consentire l'immediata riconducibilità delle stesse al progetto oggetto di intervento, come pure il codice CUP assegnato e notificato al momento della concessione del contributo
- **documentazione comprovante l'avvenuto pagamento** delle fatture, tramite copia della ricevuta contabile del bonifico bancario o postale, copia dell'estratto conto dal quale emerge l'avvenuto pagamento delle fatture o copia della ricevuta bancaria riportante gli estremi della fattura, unitamente alla copia dell'estratto conto bancario

- o postale opportunamente timbrato dalla banca, da cui risulti l'effettivo addebito dell'importo sul conto del beneficiario
- nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e **copia degli attestati di frequenza** rilasciati dai fornitori, indicati all'articolo 5, a ciascuno dei partecipanti.
 - il **Report di self assessment digitale SELFY 4.0** (compilabile on line al seguente link <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/797291?lang=it>) utile a verificare il proprio grado di maturità digitale o il **Report di assessment guidato "ZOOM 4.0 "** per una valutazione più approfondita del grado di digitalizzazione dei processi produttivi, con il supporto dei Digital Promoter della Camera di Commercio delle Marche.

Nel caso in cui le spese rendicontate **siano inferiori** a quelle preventivate nella domanda di ammissione - ma comunque superiori al minimo indicato all'art.3 - il contributo da liquidare sarà riproporzionato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 12 – Revoca del voucher

I contributi concessi in fase iniziale possono essere revocati dalla Camera di Commercio delle Marche nei seguenti casi:

- ✓ non rispetto dei termini di trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione, come indicato all'Art. 10
- ✓ rinuncia da parte dell'impresa beneficiaria al contributo
- ✓ incoerenza degli interventi realizzati (Piano di innovazione digitale dell'impresa - Allegato B1) rispetto a quelli programmati, così come illustrati nella Scheda Progettuale (Allegato A1)
- ✓ cessazione dell'attività da parte dell'impresa o assunzione dello stato di fallimento o altra procedura concorsuale
- ✓ perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità
- ✓ parziale realizzazione del progetto, attestata da una spesa effettivamente sostenuta inferiore al limite minimo, indicato all'articolo 3
- ✓ spese sostenute e liquidate in contanti o con altra modalità diversa dal bonifico bancario, fatto salvo l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico da cui sia comunque debitamente riscontrabile la quietanza;
- ✓ spese rendicontate prive della documentazione giustificativa richiesta
- ✓ concessione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false e/o mendaci
- ✓ impossibilità da parte della Camera di Commercio di effettuare controlli e monitoraggi a campione - specificati all'art. 15 -, per cause imputabili all'impresa;
- ✓ esito negativo dei controlli di cui all'articolo 12

Il responsabile del procedimento, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari l'avvio del procedimento di revoca e assegna ai destinatari della comunicazione il termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare, solo tramite PEC, eventuali **controdeduzioni**, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea. Esaminata tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di

giudizio, formula le proprie osservazioni conclusive in merito, entro 30 giorni dalla predetta comunicazione. Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, si procederà alla revoca del contributo concesso.

In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 13 – Controlli

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 14 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento amministrativo istruttorio e del provvedimento di concessione o revoca del contributo è il dirigente dell'Area 4 Promozione.

Articolo 15 – Norme per la tutela della privacy

La presentazione della richiesta di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali forniti alla Camera di Commercio delle Marche saranno oggetto di trattamento, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente per le finalità del presente bando, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

I dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio delle Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del D. Lgs. 101/2018, del GDPR Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i., anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Titolare del trattamento è la Camera di commercio delle Marche, Largo XXIV Maggio 1, 60123 Ancona, in persona del suo legale rappresentante p.t. che può essere contattato mediante e-mail all'indirizzo Pec: cciaa@pec.marche.camcom.it.

Il Responsabile Protezione Dati Personali (DPO – data protection officer) può essere contattato all'indirizzo email: cciaa@pec.marche.camcom.it.

All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE che potrà esercitare scrivendo all'indirizzo e-mail: cciaa@pec.marche.camcom.it."